

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

dott. Lina RUBINO**dott. Cristiano VALLE****dott. Augusto TATANGELO****dott. Paolo PORRECA****dott. Raffaele ROSSI****Presidente****Consigliere****Consigliere relatore****Consigliere****Consigliere**

ha pronunciato la seguente

Oggetto:**OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
(ART. 617 C.P.C.)**

Ad. 08/06/2023 C.C.

R.G. n. 10883/2022

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10883 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto

da**SICIL FER S.a.s. (P.I.: _____ in persona
dell'amministratore, legale rappresentante *pro tempore*,
Salvatore**

rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati

)
-ricorrente-**nei confronti di****SCHNELL S.p.A. (P.I.: _____ in persona
dell'amministratore, legale rappresentante *pro tempore*,
Simone Rupoli**

rappresentato e difeso, giusta procura notarile in atti, dall'avvocato

)
-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 118/2022, pubblicata in data 26 gennaio 2022 (notificata in data 14 febbraio 2022);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell'8 giugno 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Schnell S.p.A. ha pignorato alcuni macchinari industriali di proprietà della Sicil Fer S.a.s..



Il giudice dell'esecuzione ha assegnato i beni pignorati alla società creditrice procedente, a totale soddisfazione del credito dalla stessa fatto valere.

La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Agrigento.

Ricorre Sicil Fer S.a.s., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso Schnell S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 518, comma 1° e comma 7° c.p.c. dell'art. 530, comma 2°, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n.3, c.p.c.».

Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1°, n. 3 c.p.c.».

Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 162 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p. c.».

I primi tre motivi del ricorso hanno ad oggetto la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata affermata la legittimità dell'ordinanza di assegnazione dei beni pignorati pronunciata dal giudice dell'esecuzione. Si tratta di motivi connessi, logicamente e giuridicamente, che possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

1.1 Per quanto emerge dagli atti, il valore dei beni pignorati era stato stimato, all'atto del pignoramento, in € 500.000,00; tale



valore non era stato oggetto di contestazioni o, comunque, di correzione da parte del giudice dell'esecuzione, onde lo stesso (per quanto emerge dalla prospettazione della ricorrente, che non risulta invero specificamente contestata dalla controricorrente) era stato posto a base dell'assegnazione in favore della società creditrice.

La società debitrice aveva, comunque, contestato il provvedimento di assegnazione sull'assunto che, essendo il credito fatto valere dalla stessa società procedente di importo inferiore al prezzo di assegnazione, avrebbe dovuto essere disposto il versamento della differenza da parte dall'assegnataria affinché tale differenza le fosse attribuita, ai sensi degli artt. 507 e 162 disp. att. c.p.c..

1.2 Ai sensi dell'art. 507 c.p.c., in effetti, *«l'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione»*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 162 disp. att. c.p.c., *«la parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari»*.

È appena il caso di specificare che il *«valore della cosa assegnata»* indicato in tale ultima disposizione è costituito dal *«prezzo di assegnazione»* che deve essere sempre stabilito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, non potendo, ovviamente, in nessun caso ammettersi che esso sia eventualmente stabilito in un momento successivo all'assegnazione.

1.3 Il tribunale avrebbe dovuto, quindi, esclusivamente verificare se vi fosse e quale fosse l'eventuale differenza tra il prezzo di assegnazione determinato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 c.p.c. (eventualmente anche sulla base di implicito rinvio alla stima operata dall'ufficiale



giudiziario in sede di pignoramento, in mancanza di contestazioni ovvero, comunque, di una diversa espressa determinazione di detto prezzo da parte dello stesso giudice dell'esecuzione) e l'importo del credito dell'assegnataria, maggiorato degli accessori e delle spese, anche in tal caso sulla base della liquidazione necessariamente da operarsi da parte del giudice dell'esecuzione.

Al contrario, il tribunale ha ritenuto di procedere autonomamente ad una (nuova) stima del valore dei beni pignorati ed assegnati, nominando addirittura a tal fine un consulente tecnico.

In tal modo ha indebitamente sostituito le proprie valutazioni a quelle inderogabilmente spettanti al giudice dell'esecuzione in merito alla determinazione del prezzo di assegnazione e della eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario da versare e attribuire al debitore e, quindi, ha violato anche i limiti della cognizione del giudice del merito in sede di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., desumibili dalla natura di tale giudizio, il cui oggetto è costituito dalla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato, al fine del suo eventuale annullamento, senza alcuna possibilità per il giudice della cognizione di sostituirsi al giudice dell'esecuzione nella emissione dei provvedimenti che regolano il processo esecutivo e nelle relative valutazioni, delle quali può esclusivamente sindacare la conformità a diritto (si tratta, in sostanza, della cd. natura meramente rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi).

Risultano, pertanto, fondate le censure relative alla violazione delle disposizioni in materia di assegnazione dei beni mobili pignorati e di quelle che regolano il giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, in particolare, di quelle desumibili dagli artt. 617 e 162 disp. att. c.p.c., per non essersi il tribunale adito limitato a valutare la legittimità del provvedimento impugnato



(cioè l'ordinanza di assegnazione dei beni pignorati) in relazione ai profili contestati con l'opposizione della ricorrente, ma essendosi esso invece indebitamente sostituito al giudice dell'esecuzione nella determinazione del prezzo di assegnazione e della differenza tra quest'ultimo e il credito della società assegnataria.

1.4 I rilievi fin qui effettuati comportano di per sé la necessità di cassare la sentenza impugnata.

In sede di rinvio, il tribunale dovrà, sulla base dei principi di diritto già esposti, verificare esclusivamente la legittimità dell'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione, in relazione alle norme che ne disciplinano il contenuto, valutando se in essa risulti correttamente indicato il prezzo di assegnazione, se risulti correttamente liquidato l'importo del credito spettante all'aggiudicatario per capitale, interessi e spese e, ove necessario, se sia stato regolarmente previsto il versamento della eventuale differenza da parte dello stesso aggiudicatario.

Dovrà, di conseguenza, confermare il provvedimento opposto, in caso positivo, e limitarsi, in caso contrario, ad annullarlo, rimettendo al giudice dell'esecuzione le successive determinazioni in ordine all'emissione di una nuova ordinanza di assegnazione conforme a legge ovvero, comunque, in ordine alla liquidazione dei beni pignorati.

2. Con il quarto motivo si denuncia «*Violazione e falsa applicazione degli art. 95 e 611 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*».

Con il quinto motivo si denuncia «*Violazione e falsa applicazione del DM 55/2014 nella parte che disciplina la liquidazione delle spese giudiziali in materia di esecuzione mobiliare. Violazione dell'art. 612 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame della doglianza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3 e n. 4, c.p.c.*».



Il quarto ed il quinto motivo del ricorso hanno ad oggetto le spese del processo esecutivo.

Anche questi motivi, connessi e pertanto esaminabili congiuntamente, sono fondati, per quanto di ragione.

Il tribunale, nella sostanza, dopo aver proceduto autonomamente a stabilire l'effettivo valore di mercato dei beni pignorati, pare avere inteso procedere esso stesso, altresì, alla liquidazione delle spese di esecuzione (almeno in parte), liquidando (quali "*spese successive occorrente*") quelle della procedura di consegna dei beni assegnati poste in essere dall'aggiudicataria per ottenerne l'effettiva disponibilità e omettendo, invece, di decidere in ordine alle contestazioni avanzate con l'opposizione in relazione alla liquidazione delle spese del processo esecutivo operata dal giudice dell'esecuzione, ritenendolo superfluo.

In base a quanto già osservato in ordine all'oggetto ed ai limiti della cognizione del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, tale modo di procedere non può, peraltro, ritenersi conforme a diritto.

In sede di rinvio, la questione delle spese di esecuzione dovrà, quindi, come già precisato in relazione ai primi tre motivi del ricorso, essere anch'essa nuovamente esaminata, onde stabilire se il giudice dell'esecuzione abbia proceduto correttamente alla liquidazione (oltre che del capitale e degli interessi, anche) delle spese spettanti all'assegnataria.

Il giudice del rinvio dovrà pertanto limitarsi, in caso contrario, ad annullare il relativo provvedimento, rimettendo al giudice dell'esecuzione l'eventuale nuova liquidazione delle spese di precetto ed esecuzione, sulla base dell'indicazione delle modalità di corretta applicazione delle norme eventualmente dallo stesso violate.

3. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione.



La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte:

- accoglie il ricorso, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, e cassa per l'effetto la sentenza impugnata in relazione, con rinvio al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 giugno 2023.

Il Presidente

Lina RUBINO

